

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A SERVIZI E
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

[Handwritten mark]

INDICE

Titolo 1 - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Dichiarazione sostitutiva, attestazione e certificazione ISEE
- Art. 6 - Domanda
- Art. 7 - Destinatari
- Art. 8 - Esclusione dai benefici
- Art. 9 - Parenti obbligati per legge
- Art. 10 - Obblighi dei richiedenti

Titolo 2 - Indicatore della situazione economica equivalente

- Art. 11 - Determinazione della situazione economica
- Art. 12 - Modalità di calcolo del reddito
- Art. 13 - Modalità di calcolo del patrimonio

Titolo 3 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

- Art. 14 - Tipologia dei controlli e modalità di effettuazione degli stessi
- Art. 15 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori materiali ed elementi informativi comunque sanabili
- Art. 16 - Pubblicità dell'esito dei controlli
- Art. 17 - Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti.

Titolo 4 - Servizi oggetto del regolamento

- Art. 18 - Contributi una tantum
- Art. 19- Fornitura presidi sanitari a minori
- Art. 20 - Assistenza domiciliare anziani e disabili
- Art. 21 - Integrazione retta ricovero per anziani
- Art. 22 - Esenzione ticket sanitario
- Art. 23 - Abbonamenti agevolati per categorie protette

Titolo 5 - Altre prestazioni sociali agevolate

- Art. 24 -Benefici di cui alle Ln. 448/98, 431/98, 62/00
- Art. 25 -Interventi a favore dei lavoratori emigrati

Titolo 6 - Norme finali

- Art. 26 - Competenze
- Art. 27 - Trattamento dei dati personali
- Art. 28 - Norme integrative
- Art. 29 - Pubblicità del Regolamento

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza sociale, attribuiti dalla normativa nazionale e regionale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di disagio
2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del presente regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. 31-3-1998 n.130 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi, con le modalità integrative ai sensi dell'art.3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. 7-5-1999 n.221.
3. L'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

Art. 2 - Finalità

1. L'obiettivo principale dell'I.S.E.E. è di testare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.
2. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo, come documento unico necessario per la richiesta di intervento, la dichiarazione sostitutiva.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - ai contributi "Una tantum" a cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie (sfratto, protesi, spese funerarie, licenziamenti, ecc.)
 - alla fornitura di presidi sanitari a minori
 - all'assistenza domiciliare anziani e disabili
 - all'integrazione della retta di ricovero per anziani,
 - alla esenzione dal ticket sanitario,
 - ai trasporti sociali.
2. La concessione dei contributi avverrà comunque compatibilmente con lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione annuale.
3. La concessione dei contributi infine è subordinata, ove possibile, alla previsione di concorso dei familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge, ai sensi degli artt.433 e 437 del codice civile

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia:

- Per "ISE" si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro o da attività finanziarie) più una frazione, pari al 20% dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
- Per "scala di equivalenza" si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti ed altre particolari caratteristiche del nucleo familiare come definiti nella Tabella 1 del D.lgs 109/98, modificato dal b.lgs 130/2000.
- Per "ISEE" si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente che consiste nel rapporto tra ISE e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

Art. 5 - Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione ISEE.

1. Le domande volte all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate elencate nel precedente Art. 3, dovranno essere corredate dal modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica approvato con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 18 maggio 2001. La dichiarazione sostitutiva unica è resa dal dichiarante ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
2. Effettuata l'attestazione dell'avvenuta presentazione gli uffici comunali competenti trasmettono i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'INPS che, una volta ricevuti i dati, effettuerà il calcolo dell'ISE e dell'ISEE e renderà disponibili detti indicatori all'Ufficio che ha inoltrato la richiesta.
3. La certificazione ISEE rilasciata dall'INPS ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.
4. Per ogni singola prestazione sociale agevolata individuata nel presente regolamento, è predisposto un apposito modulo di domanda, che va sottoscritto dal richiedente e accompagnato dalla certificazione ISEE.

Art. 6 - Domanda

1. Per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento dovrà essere presentata al Sindaco apposita domanda così articolata:

-richiesta di prestazione che contenga autocertificazione dalla quale risulti:

- x Luogo e data di nascita
- x Residenza anagrafica e composizione del nucleo familiare del richiedente
- x Status occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare
- x Possesso del permesso di soggiorno o di carta CEE per i cittadini stranieri residenti
- x Spesa sostenuta o da sostenere relativamente alla situazione straordinaria
- x Consapevolezza che, in caso di corresponsione della prestazione richiesta, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
- x Consapevolezza che i dati contenuti nella dichiarazione ISEE allegata verranno trasmessi all'INPS che provvederà ad effettuare i controlli sulla congruenza dei dati forniti
- x Impegno a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino cambiamenti rispetto alla prestazione agevolata richiesta

-certificazione ISEE relativa all'ultimo anno fiscalmente definitivo in rapporto alla data della domanda

Art. 7- Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni di cui al presente regolamento sono coloro i quali sono residenti nel comune di Torgiano e gli apolidi con impedimenti temporanei o permanenti.
2. Per beneficiare dei servizi i destinatari devono avere redditi non superiori a quelli indicati nei successivi articoli per ogni tipologia di servizio, assumendo come anno di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta
3. I soggetti destinatari devono inoltre essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Art. 8 - Esclusione dai benefici

1- Sono esclusi dai benefici del presente regolamento quei cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore a quello necessario per accedere ad ogni specifica agevolazione, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa, iscritti alle liste dei centri provinciali per l'impiego e abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
- conducano un tenore di vita e/o posseggano beni mobili di lusso che contrastino con le condizioni economiche dichiarate

Art. 9 - Parenti obbligati per legge

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.443 del codice civile possono essere preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente
2. La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola come stabilito dal titolo secondo del presente regolamento, considerando il richiedente come aggiunto al nucleo familiare. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Il donatario, ai sensi dell'art.437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.
4. Ove i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune, in caso di urgenza, si attiverà comunque in via surrogatoria, verso il richiedente, riservandosi, nei confronti degli obbligati per legge ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato

Art.10 - Obblighi dei richiedenti.

1. E' obbligo del richiedente comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni evento che determini la variazione del proprio nucleo familiare e della propria situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
2. Il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, e che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità

della situazione familiare dichiarata e dei dati reddituali e patrimoniali con quelli in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze.

3. Il richiedente dovrà, inoltre, esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

TITOLO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 11 - Determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, nonché dal coniuge eventualmente non convivente, purché non legalmente separato. Per i casi particolari si farà riferimento a quanto disposto nell'art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242.
2. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.lgs 109/98, come modificata dal D.lgs 130/2000, secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.
3. Il Comune terrà conto di rilevanti modifiche della situazione economica che comportino un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi. In tal caso, il richiedente dovrà presentare una nuova dichiarazione dove dichiarerà il cambiamento avvenuto ed eventualmente esibire i relativi documenti giustificativi.
4. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione per far rilevare i mutamenti della condizione familiare ed economica del nucleo ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce integralmente quella precedente per tutte le prestazioni richieste.

Art. 12 - Modalità di calcolo del reddito.

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Unico: Rigo RN1, 730: quadro di calcolo IRPEF Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dal datore di lavoro o da Enti Previdenziali. Il reddito da considerare è al netto dei redditi derivanti da attività agricole. Per quanto riguarda la valutazione di questi ultimi dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione rilasciata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativi ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione rilasciata nell'anno precedente. Il reddito da attività finanziarie è determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'art. 3, commi 2,3,4 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221.

2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione da tale somma si detrae il valore del canone di locazione annuo fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.000,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.
3. Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (ad esempio le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Art. 13 - Modalità di calcolo del patrimonio.

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:
 - a) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto o per la costruzione dei precedenti fabbricati.
In alternativa alla detrazione del debito residuo, dalla somma dei suddetti valori si detrae, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di € 51.500,00.
 - b) Il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari posseduti da ciascun componente il nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica come individuati nell'art. 3, comma 2, del DPCM n. 221/99. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.500,00
2. L'importo così determinato è moltiplicato per l'indice di valorizzazione della situazione patrimoniale che viene fissato nello 0, 20.

TITOLO III - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Art. 14 - Tipologia dei controlli e modalità di effettuazione degli stessi.

1. Il controllo preventivo è attuato dall'Ufficio Comunale incaricato a ricevere le dichiarazioni sostitutive uniche (di seguito denominate con l'acronimo DSU) e consiste nella verifica della leggibilità, della completezza e della correttezza formale dei dati della dichiarazione. Il responsabile del procedimento è autorizzato a trattare anche i dati sensibili per effettuare i controlli.
2. Il controllo successivo si effettua dopo l'ammissione al servizio o alla prestazione agevolata e può essere:
 - diretto quando viene effettuato attraverso l'accesso diretto alle informazioni in possesso delle varie Amministrazioni con il collegamento alle banche dati.
 - indiretto quando, non essendo possibile lo scambio di informazione con modalità telematiche, l'Amministrazione procedente attiva l'Amministrazione certificante affinché confronti i dati contenuti nelle DSU con quelli risultanti nei propri archivi.
 - Tali controlli possono avvenire a mezzo fax, posta, e-mail privilegiando, laddove possibile, i mezzi di trasmissione/ricezione più veloci.
3. La forma tipica di controllo da attivare nella generalità dei casi è a campione. Il campione da controllare viene stabilito nella misura del 10% di DSU presentate ai fini dell'accesso a ciascuna delle prestazioni elencate all'art. 3 del presente Regolamento e contenenti dati reddituali e patrimoniali e del 10% di DSU non contenenti dati reddituali e

patrimoniali e verrà effettuato con modalità che garantiscano la mancanza di qualsiasi arbitrio nella scelta dei campioni da controllare.

4. Indipendentemente dalla scelta del campione delle DSU da sottoporre a controllo, questo viene attivato anche in relazione a quelle DSU per le quali il Responsabile del procedimento interessato ritiene che sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità di quanto dichiarato.
5. I controlli saranno attuati anche, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 109/98, attraverso specifiche richieste fatte al Ministero delle Finanze, secondo le modalità ed i criteri selettivi stabiliti dallo stesso Ministero nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività d'accertamento.

Art. 15 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori materiali ed elementi informativi comunque sanabili.

1. L'attività di controllo sulle DSU deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili.
Il responsabile del procedimento dovrà pertanto verificare:
 - l'evidenza dell'errore;
 - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanato dall'Ufficio competente o direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa. In tal caso si procederà, ove possibile, a far integrare la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi corretti, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all'atto originario.

Art. 16 - Pubblicità dell'esito dei controlli

1. L'ufficio competente adotta al termine del procedimento di controllo una deliberazione nella quale sono indicati, per ciascun servizio interessato, il tipo di DSU, il numero dei controlli effettuati ed il numero dei controlli risultati positivi e/o negativi.

Art. 17 - Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti.

1. La dichiarazione falsa comporta:
 - la decadenza immediata dei benefici per qualsiasi delle prestazioni sociali ottenute con la certificazione rilasciata in forza della dichiarazione de qua, che comporta il recupero, anche in forma coattiva, delle somme indebitamente percepite;
 - per i servizi a tariffa agevolata, l'applicazione della tariffa corrispondente alla fascia più alta per tutto il periodo di fruizione del servizio, nonché il recupero monetario delle agevolazioni concesse;
 - fatto salvo il diritto di usufruire della prestazione o del servizio, l'utente non potrà più accedere allo stesso in maniera agevolata, ma verrà applicata automaticamente la tariffa più alta;
 - La responsabilità penale stabilita dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000.
2. Nel caso di dichiarazione mendace, il responsabile del procedimento si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione o la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso, dandone comunicazione allo stesso, e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente con indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale

TITOLO IV - SERVIZI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 18 Contributi "una tantum"

1- Il Comune concede contributi una tantum in favore dell'individuo e del suo nucleo familiare per garantire, in particolari momentanee situazioni di disagio, il soddisfacimento di fondamentali bisogni della vita quotidiana. L'importo dei contributi non potrà essere superiore ad €. 500,00 e potrà essere concesso in ogni anno solare per una sola volta. La valutazione sulla necessità dell'intervento e sulla sua quantificazione verrà fatta dall'assistente sociale

2- Tali contributi possono essere concessi sulla base di specifica richiesta che motivi la necessità della stessa, in numerario o sotto forma di generi di prima necessità; la valutazione sulla modalità di concessione del contributo viene fatta, previo specifica richiesta dell'interessato, dall'assistente sociale del Comune

3- Il servizio potrà essere erogato ai soggetti che rientrino nelle soglie di accesso di cui alla tabella seguente:

N.ro componenti	Soglia di accesso arrotondato
2	€. 7.841,00
3	€. 8.625,00
4	€. 9.488,00
5	€. 10.436,00
6	€. 11.480,00
7	€. 12.628,00
8	€. 13.890,00

4- Per ogni componente in più viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto all'unità di euro.

Art.19 Fornitura presidi sanitari a minori.

1. Comune provvede alla fornitura di pannolini per il primo anno di vita e di alimenti per i primi 6 mesi a neonati i cui familiari versino in particolari condizioni di bisogno.

2. L'ammissione è proposta, su richiesta della famiglia, dall'Assistente Sociale competente per territorio, e la domanda deve contenere, oltre la certificazione ISEE, anche la ricetta redatta dal medico pediatra nella quale, relativamente al latte, sia precisata l'impossibilità all'allattamento naturale.

3. Il servizio verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrano nelle soglie d'accesso di cui alla seguente tabella, per una quantità che per il 2004 è fissata fino a un massimo di €. 32,00= mensili pro capite per i pannolini ed €. 52,00= mensile pro capite per il latte e gli alimenti.

Soglia di erogazione per la fornitura di presidi sanitari

N.ro Componenti	Soglia di accesso arrotondato
2	€ 7.841,00
3	€ 8.625,00
4	€ 9.488,00
5	€ 10.436,00
6	€ 11.480,00
7	€ 12.628,00
8	€ 13.890,00

Per ogni componente in più viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto all'unità di euro.

Art. 20 assistenza Domiciliare Anziani e Disabili

Questo Servizio, da intendersi come aiuto domestico familiare, si effettua con le seguenti caratteristiche:

- a) attività di carattere domestico: governo della casa, pulizia, spesa, confezione e somministrazione pasti, commissioni varie;
- b) attività di supporto: disbrigo di pratiche amministrative, mutualistiche, accompagnamento per analisi e visite mediche; ecc.
- c) attività di tipo relazionale: cura dei rapporti dell'assistito con la famiglia ed il mondo esterno.

La richiesta di attivazione del servizio avviene su istanza dell'interessato o di un componente del nucleo familiare o del legale rappresentante, curatore, tutore.

Nel caso sussistano i requisiti per l'accesso al servizio e/o un accertato stato di bisogno, sarà cura del servizio sociale territoriale di base elaborare la formulazione del progetto individualizzato, contenente altresì la quantificazione delle ore.

L'assistenza domiciliare potrà essere erogata fino ad un massimo di:

- a) n.4 ore giornaliere in favore di anziani soli o coppie di anziani soli senza obbligati per legge;
- b) n.2 ore giornaliere negli altri casi di anziani;
- e) n.3 ore giornaliere in favore di disabili.

Il servizio verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrino nelle soglie di accesso di cui alla seguente tabella :

Soglia di accesso per la fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare

N.ro componenti	Soglia di accesso arrotondato
1	€ 7.841,00
2	€ 6.759,00
3	€ 5.827,00
4	€ 5.697,00
5	€ 5.284,00
6	€ 5.013,00

Per ogni ulteriore componente viene diminuita la soglia precedente del 5%.

A tale soglia va aggiunto l'importo annuo della sola indennità di accompagnamento e vanno sottratte le spese di assistenza privata, opportunamente documentata.

Art. 21- Integrazione retta ricovero per anziani

- 1 - L'integrazione della retta per il ricovero in istituti a ciclo residenziale e/o diurno ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versì in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
- 2- Ai sensi di quanto previsto dal b.P.C.M. 14.2.2001 e della D.6.R. n.391 del 27.3.2002, l'integrazione concerne esclusivamente la quota della retta non a carico del bilancio sanitario.
- 3- A favore dell'ospite deve comunque essere lasciata la disponibilità personale di somme previste dalla vigente legislazione regionale.
- 4- La quota integrativa della retta oggetto di intervento, così come sopra specificato, è data da:
 - retta a carico dell'assistito, detratta la quota sanitaria, meno l'ammontare di proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, anche esenti da IRPEF + l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività dell'anziano, ecc.) + il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobili + i beni mobili.
- 5- In presenza di coniuge e/o figli residenti in Italia o degli obbligati di cui al precedente art.9 , questi concorrono alla copertura della retta non coperta dai redditi dell'anziano, se la propria ISEE eccede la somma di €. 35.690,00. Il Comune integra la quota non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali congiunti di cui al comma precedente.

Art. 22- Esenzione ticket sanitario

1. Questo servizio, riservato a cittadini residenti nel Comune di Torgiano di età compresa tra i 7 ed i 64 anni, consiste nella esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni di assistenza diagnostica e strumentale erogate dall'Azienda Sanitaria n. due e dall'Azienda Ospedaliera di Perugia: sono esclusi dalla agevolazione i titolari di reddito autonomo, gli studenti componenti di nucleo unifamiliare, ed i possessori di immobili oltre la casa di abitazione.

Il servizio verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrino nelle soglie di accesso di cui alla seguente tabella:

Soglia di erogazione per l'esenzione dal ticket

Nucleo anagrafico composto da 1 persona	€. 7.841,00
Nucleo anagrafico composto da 2 persone	€. 9.488,00
Nucleo anagrafico composto da 3 persone	€. 10.436,00
Nucleo anagrafico composto da 4 persone	€. 11.480,00

2. Per ogni componente in più viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto all'unità di Euro.

Art.23- Abbonamenti agevolati per categorie protette

1.L'agevolazione consiste nell'applicazione di tariffe speciali per il trasporto pubblico locale a soggetti disabili nonché per categorie specifiche quali: non vedenti con accompagnamento, invalidi civili, invalidi di guerra, invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 67%, titolari di pensione sociale.

2. Il servizio verrà erogato con contribuzione pari al 50% del costo degli abbonamenti e/o biglietti ai soggetti che rientrano nelle soglie di accesso di cui alla seguente tabella :

Nucleo anagrafico composto da 1 persona	€ 7.841,00
Nucleo anagrafico composto da 2 persone	€ 9.488,00
Nucleo anagrafico composto da 3 persone	€ 10.436,00
Nucleo anagrafico composto da 4 persone	€ 11.480,00

3. Per ogni componente in più viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto all'unità Euro.

4. Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto verrà regolato da apposita convenzione.

TITOLO VI - ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 24 - Benefici di cui alle L. n.448/98. 431/98. 62/00

1. Per la concessione dei benefici di cui in seguito e per la modalità di presentazione delle domande, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente nel tempo in materia, che alla stato attuale risulta essere la seguente:

- Assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico (art.65 L.448/98)
- Assegni di maternità (art.66 L.448/98)
- Fornitura gratuita parziale o totale libri di testo (art.27 L.448/98)
- Contributi del fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione (art.11 L.431/98)
- Erogazione borse di studio (art.1 L.62/00)
- Contributi nascita secondo figlio e successivi

Art. 25 - Interventi a favore dei lavoratori emigrati

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 20-11-1997 n. 37, il Comune eroga ai cittadini residenti emigrati, che rientrano dall'estero, per ogni tipologia di intervento, un contributo pari al 50% delle spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 500,00, a condizione che l'ISEE familiare di riferimento sia inferiore a € 8.500,00.

2. Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza entro 180 giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 26 - Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'Ufficio e/o del procedimento a cui è affidato il Servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il Servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al Responsabile dell'Ufficio e/o del procedimento espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente il Responsabile dell'Ufficio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva unica devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000;
2. Su tutti gli interventi sociali è comunque garantito il segreto professionale e quello d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale
3. Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui all'art. 10 della L. n.675/96

Art. 28 - Norme integrative.

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tal caso, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Le norme del presente regolamento si applicano sia in caso di gestione diretta dei servizi, sia in caso di gestione convenzionata con altri Comuni.
4. A seguito dell'attivazione degli "Uffici di Cittadinanza", le funzioni e i compiti del presente regolamento si intendono riferiti agli uffici di cittadinanza e agli uffici comunali, nell'ambito delle rispettive competenze

Art. 29 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio, ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto comunale, e sarà disponibile per qualsiasi richiesta dei soggetti interessati presso i competenti uffici comunali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 - comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

DPCM 7 maggio n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.P.R. 28-12-2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Legge 8-11-2003 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Alte normative di settore nazionali e regionali

DPCM 4 aprile 2001 "regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ed individuazione del nucleo familiare per casi particolari a norma degli artt. 1 - comma 3 - e 2 - comma 3 - del D. Lgs 109/98 come modificato dal D. Lgs. 2 maggio 2000 n. 130;

DPCM 18 MAGGIO 2001 "Approvazione dei modelli -tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4 - comma 6 - del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 2 maggio 2000 n. 130;

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE
n. 28 del 28-4-2004

esecutive 5-6-2004

f



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE
 COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 del 24 Novembre 2004

OGGETTO: Regolamento per l'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate. Modifica ed integrazione.

In data ventiquattro del mese di novembre duemilaquattro alle ore 21,45 nella residenza comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
1) Lolli Primo – Sindaco	X	
2) Avelio Burini	X	
3) Gianfranco Ciuchicchi	X	
4) Piccionne Elio	X	
5) Girolmetti Giancarlo	X	
6) Bortone Assunta	X	
7) Mezzanotte Emanuele	X	
8) China Fabio	X	
9) Capucella Luca	X	
10) Cetra Mauro	X	
11) Cistellini Francesco	X	
12) Gatti Luciano	X	
13) Barcaccia Gianfranco	X	
14) Falcinelli Antonio	X	
15) Buscella Mario	X	
16) Liberti Eridano	X	
17) Morbidini Enzo	X	

COMPONENTI N. 17 PRESENTI N. 17
IN CARICA N. 17 ASSENTI N. 0

Essendoci il numero legale per la validità della seduta assume la Presidenza il Sindaco Sig. Lolli Primo che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Clara Brunacci che redige altresì il verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

Risulta altresì presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio, il Sig.: Gambacorta Attilio.-



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

D.C.C. n. 69 del 24 /11/2004

OGGETTO: Regolamento per l'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate. Modifica ed integrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA:

- la illustrazione dell'argomento in oggetto fatta dall'Assessore A.Gambacorta, il quale evidenzia la necessità di limitare la deroga proposta sui limiti di reddito ISEE ai soli contributi "una tantum" disciplinati dall'art.18 del regolamento in quanto gli unici, rimasti alla gestione comunale diretta e comunque tali da poter assicurare interventi straordinari ed efficaci anche in situazioni di emergenza eccezionale;
- l'intervento del Cons. G.BARCACCIA il quale dichiara l'adesione del proprio Gruppo alla proposta, tenuto conto anche del fatto che, molto correttamente, è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare competente.

PREMESSO:

- che con delibera consiliare n. 29 in data 28 aprile 2004 è stato approvato il nuovo regolamento per l'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate a seguito della emanazione della normativa introduttiva dell'"indicatore della situazione economica equivalente", strumento finalizzato alla valutazione della situazione economica di quanti richiedono prestazioni o servizi socio - assistenziali, alla selezione dei destinatari delle prestazioni ed alla determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi;
- che in esecuzione della delibera consiliare n. 22 del 6 aprile 2004 questo Ente si è convenzionato, con il Comune di Perugia, capofila dell'ambito territoriale n. 2, ed il Comune di Corciano per la gestione associata dei servizi socio assistenziali a far data dal 1 novembre 2004;
- che in funzione della gestione associata dei servizi i comuni in questione si sono dotati, con il suddetto regolamento, di un sistema di regole comuni per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate.

DATO ATTO:

- che in sede di applicazione del regolamento suddetto è stata riscontrata una anomalia, probabilmente dovuta a mero errore materiale, nella tabella riportata nell'art.18 -Contributi



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

- “una tantum” che non prevede la possibilità di intervento in favore di nuclei familiari in difficoltà costituiti da un solo componente;
- che non è prevista, nel regolamento suddetto alcuna possibilità di deroga ai limiti ISEE ivi indicati;

CONSIDERATO che esistono e sono stati anche riscontrati nella pratica situazioni particolarmente gravi che pur non rientrando nei limiti ISEE, necessitano dell'intervento pubblico, in via eccezionale, in considerazione della loro rilevanza anche sociale nell'ambito della collettività di appartenenza e fatti salvi in ogni caso l'accertamento e la verifica preliminare dell'assistente sociale;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta in argomento dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 23 novembre u.s., così come risulta dal relativo verbale ove viene evidenziata la integrazione della proposta concernente la deroga con il preventivo parere della prima commissione consiliare ;

RITENUTO indispensabile, per le motivazioni esposte, la rettifica ed integrazione del regolamento in argomento;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano dai 17 aventi diritto;

DELIBERA

1 DI RETTIFICARE la tabella di cui all'art. 18 del Regolamento per l'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate approvato con D.C.C. n.29/2004, nel testo che segue, dando atto che la stessa sostituisce in toto quella originariamente approvata :

Numero componenti	Soiglia di accesso arrotondato
1	€ 7.841,00
2	€ 8.625,00
3	€ 9.488,00
4	€ 10.436,00



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

5	€ 11.480,00
6	€ 12.628,00
7	€ 13.890,00

2 DI APPROVARE, ad integrazione dell'articolato del regolamento in argomento, l'Art. 26 t
"Deroghe", nel testo che segue:

Art.26 bis - Deroghe

**"1. In presenza di casi che presentano gravissime problematiche sociali, la Giunta Comuna
può deliberare, previo parere consultivo della Prima Commissione Consiliare, la concessione
dei contributi "una tantum" disciplinati dall'art.18, anche in deroga alle soglie di accesso
ISEE previste dallo stesso articolo, previa motivata relazione dell'assistente sociale."**



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO/SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. / del **24 NOV. 2004**

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

L'ISTRUTTORE: _____

L'ASSESSORE PROPONENTE: _____

=====

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____ *Favorevole*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Dott.ssa Clara Brunacci)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 151, COMMA 4, D. LGS. 267 DEL 18/08/2000, APPONE IL PROPRIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, PER L'IMPORTO DI EURO _____ CAP. DI SPESA N. _____ CENTRO DI COSTO N. _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Ivana Faina

_____ *Ivana Faina*

[Handwritten signature]



COMUNE DI TORGIANO
 PROVINCIA DI PERUGIA

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
 F.to Sig. Primo Lolli

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 F.to Dott.ssa Clara Brunacci

La presente deliberazione n. 59 del 26-11-2004 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 23-12-2004 Art. 76-1 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 F.to Dott.ssa Clara Brunacci

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torgiano, 23-12-2004



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 Dott.ssa Clara Brunacci

La presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 23-12-2004 al 07-01-2005
 senza opposizioni o reclami

- è divenuta csecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente csecutiva;
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Albo;

Torgiano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE _____

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO _____

IN DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 Dott.ssa Clara Brunacci

Copia c